

pregati,

b) con vincolo sulle indennità di precavuto e di licenziamento, e su quanto altro possa spettare al funzionario in caso di cessazione del rapporto di impiego,

c) con la costituzione di un apposito fondo di garanzia, che potrebbe essere alimentato mediante un opportuno lieve aumento della quota di ammortamento.

D'altra parte il solo fatto che l'incasso delle quote verrebbe fatto per trattenuta sugli stipendi, eliminando quindi ogni possibilità di inadempienza e di accumulo di rate insolute da parte del debitore, costituisce un elemento che differenzia l'operazione stessa da quella degli ordinari mutui a privati.

I caratteri distintivi e le garanzie sussidiarie appaiono dunque così importanti da eliminare il dubbio che l'operazione prospettata rientri senz'altro fra quelle previste dal citato comma 8; nulla dunque vieterrebbe ai due Ministeri interessati, ove ne ravvisassero l'opportunità, di dare all'Istituto la necessaria autorizzazione a' termini del comma 14.

Naturalmente il sistema accennato, che senz'